

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

N° 26
del 07-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote nuova IMU - anno 2020

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di luglio, alle ore 19:30, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Rebellato Fabiola	P
Razzolini Tommaso	P	Miotto Marco	P
Bertelle Martina	P	Rebellato Roberto	P
Geronazzo Pierantonio	P	Zago Rita	P
Falcade Giorgia	A	Callegaro Fabio	A
Vettoretti Anna	A	Adami Simone	P
Buso Edoardo	P	Spinnato Anna	A
Ruggeri Jessica	P	Prosdocimo Stefano	P
Piccolo Silvia	P		

Presenti

n. 13

Assenti

N. 4

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Piccolo Silvia
Rebellato Roberto
Prosdocimo Stefano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, abroga la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

DATO ATTO che il comma 779 della citata legge 160/2019 prevede la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dell'imposta, in deroga alle disposizioni vigenti oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2020;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, analogamente a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” (salvo quanto previsto per gli immobili D10), che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintantoché permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai comuni la possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della legge n. 208/2015, per i quali i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza dell'ICI consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il regolamento della nuova IMU approvato in data odierna;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, tenuto conto dell'attuale previsione di bilancio e dell'intenzione di questa amministrazione di confermare per quanto compatibili le aliquote e le detrazioni già applicate nel precedente anno 2019, si ritiene di applicare le seguenti aliquote:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU (per mille)
FABBRICATI	
Abitazione principale e pertinenze	esente
Abitazione principale e pertinenze non locate di pensionati iscritti AIRE	esente
Abitazione principale cat A1-A8-A9 e relative pertinenze	6,00
Immobili destinati all'attività propria degli istituti di credito	10,60
Altri immobili	9,80
Immobili categorie D produttivi (esclusi D10 e D5)	9,80
Immobili strumentali agricoli	1,00
Beni merce	1,00
TERRENI agricoli	
Terreni agricoli in genere	esente
AREE EDIFICABILI	
Aree edificabili in genere	9,80
Aree edificabili utilizzate da CD** e/o IAP*** di proprietà di CD** e/o IAP***	Esente
DETRAZIONI	
per abitazione principale cat A1-A8-A9 e relative pertinenza	€ 200,00
per abitazione di proprietà dell'IACP regolarmente assegnata	€ 200,00
** CD: coltivatore diretto *** IAP: imprenditore agricolo professionale	

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

DATO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento approvato in data odierna si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DATO ATTO che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'art. 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" prevede, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, che non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 26 maggio 2020 ha disposto la proroga al 30 settembre 2020 della scadenza dell'acconto per l'anno 2020, ad esclusione degli immobili di categoria D - immobili produttivi (esclusi D2 ricettivi e D10) per la sola quota statale (codice tributo 3925), e disponendo che ne avrebbe dato comunicazione al Consiglio comunale alla prima convocazione utile;

DATO ATTO che la prima commissione consiliare, nella seduta del 29 giugno 2020, ha esaminato la presente variazione;

VISTI:

- il documento unico di programmazione 2020/2022 (Dup) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2019;
- il bilancio di previsione 2019, pluriennale 2020/2022 e relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 23 dicembre 2019;
- la deliberazione della giunta comunale n. 12 del 28 gennaio 2020, ad oggetto "Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2020-2022";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 26 marzo 2020, ad oggetto "Imposta Municipale Propria (Imu legge 160/2019) - Nomina del responsabile del tributo";

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del revisore dei conti, dr. Alessandro Bonaldo, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del d.lgs. 267/2000, come da Allegato A);
- parere *favorevole* del Responsabile del servizio finanziario, dr. Santino Quagliotto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché alla regolarità amministrativa, con

riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, nonché in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

UDITA la relazione illustrativa dell'assessore di reparto, Geronazzo Mariachiara;

ESAUTURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta odierna, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Zago Rita, Adami Simone, Prosdocimo Stefano)

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, come di seguito riportate:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU (per mille)
FABBRICATI	
Abitazione principale e pertinenze	esente
Abitazione principale e pertinenze non locate di pensionati iscritti AIRE	esente
Abitazione principale cat A1-A8-A9 e relative pertinenze	6,00
Immobili destinati all'attività propria degli istituti di credito	10,60
Altri immobili	9,80
Immobili categorie D produttivi (esclusi D10 e D5)	9,80
Immobili strumentali agricoli	1,00
Beni merce	1,00
TERRENI agricoli	
Terreni agricoli in genere	esente
AREE EDIFICABILI	
Aree edificabili in genere	9,80
Aree edificabili utilizzate da CD** e/o IAP*** di proprietà di CD** e/o IAP***	Esente
DETRAZIONI	
per abitazione principale cat A1-A8-A9 e relative pertinenza	€ 200,00
per abitazione di proprietà dell'IACP regolarmente assegnata	€ 200,00
** CD: coltivatore diretto *** IAP: imprenditore agricolo professionale	

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4. di prendere atto che, per effetto dell'articolo 177 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, sono esentati dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. di prendere atto che, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26 maggio 2020, la scadenza dell'acconto per l'anno 2020 è prorogata al 30 settembre 2020, ad esclusione degli immobili di categoria D - immobili produttivi (esclusi D2 ricettivi e D10) per la sola quota statale (codice tributo 3925);
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito portale del federalismo fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
7. di dare atto che le aliquote deliberate non superano i limiti previsti dalla legge.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	3 (Zago Rita, Adami Simone, Prosdocimo Stefano)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Giovanni Alvino*

N. 606 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13-07-2020 al 28-07-2020, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 13-07-2020

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 23-07-2020.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo.

Valdobbiadene, 13-07-2020

Il dipendente incaricato